RAPPORTO
della Commissione della Legislazione sul messaggio 19 maggio 1964 concernente la modificazione della legge 10 maggio 1920 sulla regalìa del sale

(del 2 luglio 1964)

Il Canton Ticino è azionista della Società Anonima delle Saline svizzere del Reno riunite, le cui azioni sono proprietà dei Cantoni che partecipano alla Società.

I Cantoni hanno obbligo — a mente dell'art. 6 degli Statuti — di soddisfare tutti i loro bisogni di sali alimentari, industriali, tecnici, pastorizi rifornendosi presso detta Società a prezzi uniformemente stabiliti.

L'importazione e la vendita nel Cantone Ticino del sale è riservata allo Stato ed è regolata dalla legge 10 maggio 1920 concernente la regalìa del sale.

Lo smercio del sale da cucina e da tavola è assicurato nel Ticino dall'Azienda del sale, amministrata dal Dipartimento delle finanze.

Nel 1963 detta azienda ha accusato una maggior entrata di ca. mezzo milione di franchi.

Con la modifica della regolamentazione legale proposta dal Consiglio di Stato s'intende — particolarmente — concedere allo Stato la facoltà di stipulare convenzioni direttamente con ditte private, razionalizzando così il lavoro contabile ed amministrativo.

Nel sistema attuale il trasporto del sale dalle stazioni ferroviarie ai magazzini (14 in tutto nel Cantone) avviene per il tramite di ditte trasportatrici, le quali consegnano il sale ai magazzini dello Stato (che occupano magazzinieri pagati dallo Stato in ragione di Fr. 2,30 al giorno, ma al minimo in Fr. 1.000,— annui), i quali lo possono vendere solo ai rivenditori (che devono munirsi di patente concessa dallo Stato) ed al prezzo fissato dallo Stato.

Questi rivenditori provvedono poi a fornire il sale ai consumatori pure al prezzo fissato dallo Stato.

Nel proposto sistema delle convenzioni con ditte private sarà pure fissato — dallo Stato — il prezzo di vendita (dallo Stato alla ditta contraente e dalla ditta ai consumatori), in modo che il margine di guadagno pertoccante alla ditta privata verrà determinato dallo Stato.

Nel nuovo progetto di legge sono pure abolite le patenti, che traevano origine da preoccupazioni igieniche, oggi divenute senza fondamento, e che rappresentano peraltro una trascurabile fonte d'entrata per lo Stato (Fr. 3,— per ogni patente annua, complessivamente Fr. 3.600,— ca.).

Il Consiglio di Stato è del parere di mantenere, accanto all'innovazione costituita dalle convenzioni da stipularsi direttamente con ditte private, il sistema dei trasportatori, magazzini (magazzinieri) e rivenditori, fino al momento in cui sarà possibile risolvere completamente il problema della distribuzione del sale con il nuovo sistema delle convenzioni : è comunque indispensabile, per ciò fare, che allo Stato sia innanzitutto conferita la facoltà di operare in tal senso.

L'eliminazione degli attuali stadi intermedi nella distribuzione del sale costituirà, a non averne dubbio, una semplificazione contabile e amministrativa per lo Stato, unita alla possibilità di un aumento dell'entrata non completamente

trascurabile. La ditta contraente (che potrà fornire il sale direttamente ai consumatori) provvederà infatti per suo conto a trasportare, immagazzinare, fornire il sale.

Al testo sottoposto dal Consiglio di Stato, la vostra Commissione propone le seguenti modifiche :

nel titolo : abolizione della data 10 maggio 1920 ;

all'art. 2 : stralcio dell'espressione « delle finanze » e sostituzione con « competente » ;

all'art. 3 : cap. I : sostituzione di « a mezzo » con « per mezzo » ;

all'art. 3 : cap. II : questo capoverso dovrebbe essere del seguente tenore : « I magazzini dello Stato vendono il sale solo ai rivenditori » ;

all'art. 4 : aggiunta dopo « sale » dell'espressione « alle ditte contraenti » ;

all'art. 5 : marginale : sostituzione della parola « distributrici » con «contraenti»;

all'art. 6 : magazzino e non magazzeno ;

all'art. 11 : l'inserimento, dopo l'espressione « presente legge », della frase « che abroga quella del 10 maggio 1920 ».

Per le considerazioni suesposte la vostra Commissione propone l'adesione al disegno di legge proposto con le modifiche qui sopra riprodotte.

Per la Commissione della Legislazione :

F. Bezzola, relatore

Barchi — Bordoni — Lepori — Masoni — Scacchi — Staffieri — Tamburini

---